



COMUNE DI CAIOLO
PROVINCIA DI SONDRIO

Caiolo, lì 24.3.2020

Prot. 568

**OGGETTO: DECRETO SINDACALE N. 6.2020 - ULTERIORI MISURE PER
LA PREVENZIONE E GESTIONE DELLA EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il Decreto Del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 Marzo 2020 Avente oggetto «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08.03.2020»;

Dato atto, in particolare, che nel DPCM 8 marzo 2020 si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: *“di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”*;

Preso atto che si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera r);

Visto il DPCM 9 marzo 2020 in materia di misure urgenti di contenimento del contagio sul territorio nazionale con effetto dal 10 marzo e fino al 3 aprile 2020;

Visto il DPCM 11 marzo 2020 nella medesima materia, con efficacia dal 12 marzo 2020 e prorogato con DPCM 23.03.2020 al 3 aprile 2020;

Visto il D.L. n. 18 del 17.03.2020 ed in particolare l'art. 87 come di seguito riportato:

“1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:

- a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;
- b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.”

Richiamata inoltre l'ordinanza Ministero della Salute n. 20 del 20.03.2020 recante “ulteriori misure urgenti in materia di intervento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID 19” con effetto dal 23.03.2020 al 03.04.2020, per effetto di quanto disposto dal DPCM del 22.03.2020;

Richiamato, in particolare, l'art. 1 del richiamato DPCM del 22.03.2020 il quale prevede espressamente che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, per le Pubbliche Amministrazioni resta fermo quanto disposto dall'art. 87 del D.L.n.18 del 17-03-2020 e le suddette disposizioni producono effetto dal 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020 e si applicano cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall'ordinanza del Ministero della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020;

Vista, altresì, l'ordinanza Regione Lombardia n. 515 del 22/03/2020 che richiama l'Ordinanza n. 514 del 21/03/2020 del Presidente della Giunta regionale ed in particolare il punto 5 che stabilisce la “sospensione presso le rispettive sedi e uffici decentrati dell'attività delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 nonché dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative di cui all'art. 1 della legge 241/1990, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, nell'ambito di quelli previsti dalla legge n.146/1990, secondo le modalità ed i limiti indicati con specifico provvedimento del Presidente della Giunta regionale, sentito il Prefetto territorialmente competente.”

Vista inoltre l'ordinanza Regione Lombardia n. 517 del 23/03/2020 di modifica del punto 9, lettera c), dell'ordinanza Regione Lombardia n. 515 del 22/03/2020;

Ritenuto, in attesa di eventuali ulteriori specifiche indicazioni emanate dagli organi competenti, in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, adottare tutte le misure necessarie tese a tutelare la salute del personale dell' Ente e dall' altro garantire ai cittadini almeno i servizi essenziali tali da preservare anche in chiave prospettica una seppur minima capacità di funzionamento della macchina amministrativa;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, opportuno aggiornare parzialmente il proprio Decreto Sindacale n. 5 del 13.03.2020, avente per oggetto "Adozione di misure temporanee preventive relative ai servizi comunali per fronteggiare l'epidemia coronavirus";

Visto l'art. 50 del T.U.E.L.

DECRETA

- 1) Il lavoro agile-emergenza c.d. "LEM" è la modalità ordinaria per lo svolgimento della prestazione lavorativa del personale di questo Comune, ai sensi dell' art 87 del DL n. 18 del 17.03.2020 e successive disposizioni;
- 2) Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile-emergenza, andranno utilizzati gli strumenti delle ferie pregresse, nonché gli altri istituti previsti dalla contrattazione collettiva. Il Servizio Amministrativo predisporrà un elenco riepilogativo delle ferie pregresse di ciascun dipendente al fine della predisposizione di un piano ferie, nel rispetto del buon funzionamento delle attività del Comune tenuto conto dell' emergenza in atto.
- 3) Di individuare i seguenti servizi essenziali e indispensabili da rendere in presenza, in attesa di eventuali ulteriori specifiche indicazioni:
 - stato civile, per atti di nascita e di morte, anagrafe per comprovate urgenze;
 - protocollo
 - protezione civile
 - pronto intervento
 - cimiteriali urgenti;
 - igiene e sanità ed attività assistenziali;
 - stretto supporto amministrativo a Giunte e Consigli;
 - presidio per garantire l'attività dei servizi essenziali e indispensabili, con particolare riferimento a quelli connessi all'emergenza COVID 19;
- 4) Di individuare, i seguenti dipendenti adibiti all'espletamento dei servizi essenziali e indispensabili da rendere in presenza e non altrimenti erogabili:
 - Sig.ra Nadia Marchesi – Istruttore amministrativo;
 - Sig.ra Cinzia Vettovali – Istruttore direttivo.
 -
- 5) Le figure professionali inserite nel Centro Operativo Comunale dovranno garantire l'espletamento delle attività di supporto e di emergenza, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, nel caso di attivazione del COC.
- 6) Le attività da svolgere in presenza potranno essere ulteriormente riviste nonché potranno essere individuate altre unità di personale per il loro espletamento, tenuto conto dell' andamento dei servizi, delle necessità dei cittadini e dei dipendenti, mediante successivo provvedimento sindacale.
- 7) Sarà cura di ogni Responsabile di Servizio organizzare il lavoro in modo da prevedere forme di rotazione dei dipendenti adibiti alle attività essenziali da rendere in presenza e non altrimenti erogabili, per garantire il contingente minimo di personale presso l' Ente.

- 8) Il personale individuato per l'espletamento dei servizi ritenuti essenziali, indispensabili e indifferibili sopra descritti, da svolgere con la presenza presso la sede lavorativa, dovrà adottare tutte le precauzioni igieniche riportate nel proprio precedente decreto, oltre a quelle indicate dal medico competente e da ultimo quelle prescritte dall'ordinanza della Regione Lombardia n. 515 del 22/03/2020 e s.m.i. ovvero:
- è obbligatorio che le persone presenti negli immobili adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per l'igiene delle mani;
 - viene messo a disposizione idoneo mezzo detergente per le mani (gel disinfettante presso gli ingressi e detergente all'interno dei servizi igienici).
 - l'accesso agli spazi comuni all'interno della sede comunale, è contingentato con la previsione di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
 - qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine.
 - ogni dipendente controlla la temperatura corporea al proprio domicilio prima di recarsi presso la sede comunale dove produrrà relativa autocertificazione. Nel caso in cui la temperatura corporea sia maggiore o uguale a 37,5°C rimane presso la propria abitazione.

Il presente provvedimento viene comunicato al personale individuato per l'espletamento dei servizi pubblici essenziali e indifferibili, ai Responsabili di Servizio, al Segretario comunale, al Medico competente, al RSPP e alla RSU.

Il presente decreto ha validità **fino al 4 aprile 2020**, salvo successive modifiche/integrazioni o revoca anticipata.

Caiolo, li 24/03/2020

Il Sindaco
Primavera Farina

